© Consiglio d'Europa / Corte Europea dei diritti dell'Uomo, 2013.

Le lingue ufficiali della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sono il francese e l'inglese. La presente traduzione non vincola la Corte.

© Council of Europe/European Court of Human Rights, 2013.

The official languages of the European Court of Human Rights are English and French. This translation does not bind the Court.

© Conseil de l'Europe/Cour européenne des droits de l'homme, 2013.

Les langues officielles de la Cour européenne des droits de l'homme sont le français et l'anglais. La présente traduction ne lie pas la Cour.

Scheda tematica – Orientamento sessuale

febbraio 2013

Questa scheda non è vincolante per la Corte e non è esaustiva

Orientamento sessuale

Adozione

Fretté c. Francia

26.02.2002

Rigetto della richiesta di autorizzazione preventiva all'adozione di un minore presentata da un omosessuale.

Secondo la Corte, le autorità nazionali hanno legittimamente e ragionevolmente considerato che il diritto all'adozione, di cui il ricorrente intendeva avvalersi, era limitato nell'interesse del minore che doveva essere adottato, nonostante le aspirazioni legittime del ricorrente e senza mettere in discussione le sue scelte personali.

Non violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata). Inoltre, violazione dell'articolo 6 (diritto a un equo processo).

E.B. c. Francia (n. 43546/02)

22.01.2008 (Grande Camera)

Rigetto della richiesta di autorizzazione preventiva all'adozione di un minore presentata da una donna single, che aveva una relazione stabile con un'altra donna.

La Corte ha stabilito che l'omosessualità della ricorrente è stata decisiva nell'indurre le autorità a respingere la sua domanda, considerato che il diritto francese consente l'adozione di un minore da parte di un single e che, in tal modo, apre la via all'adozione di un minore da parte di un single omosessuale.

Violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 8.

Gas e Dubois c. Francia

15.03.2012

La causa riguardava due donne conviventi, che avevano una relazione stabile di tipo omosessuale, e verteva sul diniego della richiesta formulata da una di loro di autorizzazione all'adozione semplice della figlia della partner.

Non violazione degli articoli 14 (divieto di discriminazione) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare): la Corte ha ritenuto che la situazione giuridica in cui si trovavano le ricorrenti non fosse paragonabile a quella delle coppie sposate in cui uno dei coniugi intendesse adottare il figlio dell'altro. La Corte non ha ravvisato alcuna disparità di trattamento in ragione dell'orientamento sessuale delle ricorrenti, dal momento che anche alle coppie eterosessuali che avevano contratto un'unione civile di

solidarietà era negata l'autorizzazione all'adozione semplice. In risposta agli argomenti addotti dalle ricorrenti, secondo i quali le coppie eterosessuali che avevano contratto un'unione civile di solidarietà potevano eludere il divieto sposandosi, la Corte ha rammentato le sue conclusioni riguardanti l'apertura del matrimonio alle coppie omosessuali (sentenza *Schalk e Kopf c. Austria*).

X e altri c. Austria (n. 19010/07)

19.02.2013 (Grande Camera)

In questa causa due donne conviventi, che avevano una relazione stabile di tipo omosessuale, lamentavano il rifiuto dei tribunali austriaci di riconoscere a una di loro il diritto di adottare il figlio dell'altra, senza spezzare il legame giuridico tra madre e figlio (adozione coparentale).

La Corte ha stabilito che la disparità di trattamento operata tra le ricorrenti, da un lato, e una coppia eterosessuale non sposata, dall'altro, nella quale uno dei partner avesse chiesto di adottare il figlio dell'altro, era fondata sull'orientamento sessuale delle ricorrenti. Essa ha ritenuto che il Governo non abbia fornito motivi convincenti idonei a dimostrare che la disparità di trattamento in questione fosse necessaria a tutelare la famiglia o a proteggere gli interessi del minore.

Tuttavia, la Corte ha osservato che la Convenzione non obbliga gli Stati a estendere l'adozione coparentale alle coppie non sposate. Inoltre, ha evidenziato che la presente causa si distingue dalla causa *Gas e Dubois c. Francia* (si veda supra), nella quale aveva concluso per l'assenza di una disparità di trattamento fondata sull'orientamento sessuale tra le coppie eterosessuali non sposate e le coppie omosessuali, in quanto nel diritto francese il divieto dell'adozione coparentale riguardava sia le prime che le seconde. Violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) a causa della disparità di trattamento subita dai ricorrenti rispetto a una coppia eterosessuale non sposata, nella quale uno dei partner desideri adottare il figlio dell'altro; e Non violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8, laddove la situazione dei ricorrenti è confrontata con quella di una coppia sposata nella quale uno dei coniugi desideri adottare il figlio dell'altro.

Diritti dei genitori

Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo

21.12.1999

Revoca a un padre dell'affidamento condiviso in ragione della sua omosessualità.

La decisione dei tribunali portoghesi si basava essenzialmente sul fatto che il ricorrente era omosessuale e che «il minore deve vivere in seno ad una famiglia tradizionale portoghese». La Corte ha stabilito che questa distinzione, dettata da considerazioni attinenti all'orientamento sessuale, non può essere tollerata ai sensi della Convenzione. Violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

J. M. c. Regno-Unito (n. 37060/06)

28.09.2010

Dopo il divorzio, la ricorrente non otteneva l'affidamento dei figli, in favore dei quali doveva versare un assegno di mantenimento. Nel 1998 iniziava una convivenza con un'altra donna. La legge all'epoca vigente – prima che entrasse in vigore la legge sul patto civile di solidarietà – prevedeva che i genitori non affidatari che avessero iniziato una nuova relazione (indipendentemente dal fatto che si fossero risposati) potevano ottenere una riduzione della misura dell'assegno di mantenimento dovuto, salvo i casi in cui si fosse trattato di convivenze tra persone dello stesso sesso.

La Corte ha ritenuto che la legislazione in materia di assegni di mantenimento, applicabile prima dell'entrata in vigore della legge sul patto civile di solidarietà, fosse discriminatoria nei confronti delle coppie omosessuali.

Violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà).

Matrimonio

Schalk e Kopf c. Austria

24.06.2010

I ricorrenti, una coppia di omosessuali che hanno una relazione stabile, chiedevano alle autorità austriache il permesso di contrarre matrimonio. La loro richiesta veniva respinta in base al rilievo che solo persone di sesso opposto potevano sposarsi, come successivamente veniva confermato in sede giudiziaria.

La Corte ha stabilito, innanzitutto, che la relazione tra i ricorrenti rientra nella nozione di «vita familiare», così come quella di una coppia eterosessuale che si trova nella stessa situazione. Tuttavia, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non obbliga lo Stato a riconoscere il diritto al matrimonio a una coppia omosessuale. Le autorità nazionali si trovano in una posizione migliore per valutare e rispondere alle esigenze della società in questa materia, giacché il matrimonio ha connotazioni sociali e culturali profondamente radicate, che differiscono notevolmente da una società all'altra.

Non violazione dell'articolo 12 (diritto al matrimonio) e non violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Lavoro

Lustig-Prean e Beckett c. Regno Unito e Smith e Grady c. Regno Unito

27.09.1999

Perkins e R. c. Regno Unito e Beck, Copp e Bazeley c. Regno-Unito

22.10.2002

Esclusione dei ricorrenti dalle forze armate unicamente in ragione della loro omosessualità, a seguito di un'indagine sul loro orientamento sessuale.

Secondo la Corte, le misure adottate contro i ricorrenti costituiscono un'ingerenza particolarmente grave nel loro diritto al rispetto della vita privata e ciò senza «ragioni convincenti e solide».

Violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata).

In alcune cause, violazione dell'articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo).

In *Beck,Copp e Bazeley*: non violazione dell'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti).

Diritti sociali

Antonio Mata Estevez c. Spagna

10.05.2001 (decisione sulla ricevibilità)

Impossibilità di accedere alla pensione di reversibilità per una coppia di omosessuali.

La legislazione spagnola in materia di diritto alle prestazioni a favore del partner superstite perseguiva uno scopo legittimo (la tutela della famiglia fondata sul vincolo del matrimonio) e la disparità di trattamento lamentata poteva essere considerata rientrare nel margine di apprezzamento accordato allo Stato.

La Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile.

P.B. e J.S. c. Austria (n. 18984/02)

22.07.2010

Rifiuto di estendere la copertura assicurativa per malattia al compagno omosessuale di un assicurato. Prima dell'emendamento legislativo introdotto nel mese di luglio del 2007, la legge austriaca prevedeva che solo un parente prossimo del titolare dell'assicurazione

malattia o un convivente di sesso opposto potessero essere considerate persone a carico.

La Corte ha ritenuto che, prima del mese di luglio del 2007, vi sia stata violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

L'emendamento legislativo del luglio 2007 ha reso la legge in questione neutrale rispetto all'orientamento sessuale dei conviventi, circostanza che, secondo la Corte, ha posto fine alla violazione.

Diritto a succedere nel contratto di locazione

Karner c. Austria

24.07.2003

Rifiuto di riconoscere a un omosessuale il diritto a succedere nel contratto di locazione del compagno deceduto.

La Corte non ha ritenuto che il rifiuto generico di riconoscere il diritto a succedere nel contratto di locazione a coloro che vivono una relazione omosessuale sia necessario al fine di tutelare la famiglia.

Violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 (diritto al rispetto del proprio domicilio).

Kozak c. Polonia

02.03.2010

Rifiuto di riconoscere a un omosessuale il diritto a succedere nel contratto di locazione del compagno deceduto.

La Corte non ha ritenuto che il rifiuto generico di riconoscere il diritto a succedere nel contratto di locazione a coloro che vivono una relazione omosessuale sia necessario al fine di tutelare la famiglia. Violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 (diritto al rispetto del proprio domicilio).

Omofobia e maltrattamenti in carcere

Vincent Stasi c. Francia

20.10.2011

La causa riguardava le misure adottate dalle autorità penitenziarie a seguito dei maltrattamenti subiti da parte di un detenuto.

La Corte ha ritenuto che, considerate le circostanze del caso di specie e alla luce dei fatti di cui sono sono state informate, le autorità hanno adottato tutte le misure che ci si poteva ragionevolmente attendere da parte loro, al fine di tutelare l'integrità fisica del ricorrente.

La Corte ha concluso per la non violazione dell'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti).

X. c. Turquie (n. 24626/09)

09.10.2012

La causa riguardava un detenuto omosessuale che, dopo essere stato oggetto di atti intimidatori e vessatori da parte degli altri detenuti, era stato sottoposto a regime di isolamento per un periodo complessivamente superiore a 8 mesi.

Secondo la Corte, le condizioni detentive cui era stato sottoposto il ricorrente, gli hanno provocato sofferenze fisiche e psichiche, oltre a infondergli un senso di profonda minaccia alla sua dignità umana e, pertanto, costituiscono un «trattamento inumano e degradante» contrario all'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione. La Corte ha ritenuto altresì che il motivo principale dell'isolamento imposto al ricorrente non fosse riconducibile alla necessità di proteggerlo, bensì al suo orientamento sessuale e quindi ha concluso che il ricorrente ha subito un trattamento discriminatorio contrario all'articolo 14 (divieto di discriminazione).

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Ladele e McFarlane c. Regno-Unito

15.01.2013

I ricorrenti, che sono cristiani praticanti, erano stati licenziati per essersi rifiutati di svolgere durante il lavoro determinate mansioni che, a loro parere, comportavano un'implicita accettazione dell'omosessualità.

Secondo la Corte, non si poteva sostenere che i tribunali nazionali non avessero operato un equo bilanciamento nel confermare la decisione dei datori di lavoro di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dei ricorrenti. In entrambe le cause, il datore di lavoro aveva perseguito una politica di non discriminazione nei confronti degli utenti. Anche il diritto di non discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale è tutelato dalla Convenzione.

Non violazione dell'articolo 9 (libertà di religione), considerato isolatamente o in combinato disposto con l'articolo 14 (divieto di discriminazione), per quanto attiene il signor McFarlane; e non violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 9 per quanto attiene la signora Ladele.

Libertà di riunione e di associazione

Baczkowski e altri c. Polonia

03.05.2007

I ricorrenti sono impegnati nella difesa dei diritti degli omosessuali. Nel 2005, le autorità locali rifiutavano di autorizzare l'organizzazione di una manifestazione per vie di Varsavia finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica contro la discriminazione delle minoranze, delle donne e dei disabili. La manifestazione, alla fine, aveva comunque luogo.

La Corte ha sottolineato che, anche se la manifestazione alla fine ha avuto luogo, i ricorrenti hanno comunque corso un rischio, dal momento che essa non era stata ufficialmente autorizzata. Inoltre, potevano impugnare unicamente a posteriori le decisioni di rifiuto. Era ragionevole supporre che la reale motivazione del diniego fosse l'opposizione delle autorità locali all'omosessualità. Violazione degli articoli 11 (libertà di riunione e di associazione), 13 (diritto a un ricorso effettivo) e 14 (divieto di discriminazione).

Alekseyev c. Russia

21.10.2010

La causa riguardava i ripetuti divieti opposti dalle autorità moscovite (nel 2006, 2007, 2008) all'organizzazione da parte di un militante russo di manifestazioni del Gay Pride.

La Corte ha ritenuto che i divieti di organizzare le manifestazioni in questione non fossero necessari in una società democratica. Inoltre, il ricorrente non disponeva di un ricorso effettivo per impugnare tali divieti ed era stato vittima di una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

Violazione degli articoli 11 (libertà di riunione e di associazione), 13 (diritto a un ricorso effettivo) e 14 (divieto di discriminazione).

Genderdoc-M c. Moldova

12.06.2012

Genderdoc-M è un'organizzazione non governativa moldava, con sede in Moldova, avente l'obiettivo di fornire informazioni e assistenza alla comunità LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgender). La causa riguardava il divieto di una manifestazione che Genderdoc-M intendeva organizzare a Chişinău nel maggio 2005, allo scopo di sostenere l'approvazione di leggi sulla tutela delle minoranze sessuali dalle discriminazioni.

Violazione dell'articolo 11 (libertà di riunione e di associazione).

Violazione dell'articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) in combinato disposto con l'articolo 11 Violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 11 (libertà di riunione e di associazione).

Incitamento all'odio in ragione dell'orientamento sessuale

Vejdeland e altri c. Svezia

09.02.2012

La causa riguardava la condanna dei ricorrenti per la distribuzione, in un istituto di istruzione secondaria, di circa un centinaio di volantini, che secondo i tribunali, avevano contenuto pregiudizievole nei confronti degli omosessuali. I ricorrenti avevano distribuito in un liceo degli opuscoli predisposti da un'associazione denominata Gioventù Nazionale, lasciandoli sopra o dentro gli armadietti degli studenti. I volantini, in particolare, contenevano dichiarazioni che presentavano l'omosessualità come una «tendenza sessuale deviante», avente un «effetto moralmente distruttivo per i fondamenti della società» e da ritenersi responsabile della diffusione dell'HIV e dell'AIDS. I ricorrenti sostenevano che non era assolutamente nelle loro intenzioni disprezzare gli omosessuali in quanto gruppo e che la loro azione era diretta ad avviare un dibattito sulla carenza di obiettività negli istituti scolastici svedesi.

La Corte ha stabilito che queste dichiarazioni, pur non essendo direttamente qualificabili alla stregua di atti incitanti all'odio, avevano un carattere grave e pregiudizievole e ha sottolineato che la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale è tanto grave quanto la discriminazione fondata sulla razza, sull'origine o sul colore.

La Corte ha concluso per la non violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione), dal momento che l'ingerenza nell'esercizio da parte dei ricorrenti del diritto alla libertà di espressione era necessaria in una società democratica per la tutela della reputazione e dei diritti altrui.